



COMUNE DI CAMPOTOSTO

Provincia di L'Aquila

- tel. 0862 900142 - Fax 900320

COPIA

Prot. n. 944

25/3/2013

DECRETO SINDACALE n. 11

Oggetto: Conferimento incarico legale avv. Adriano Calandrella. Appello sentenza TAR ABRUZZO 117/2013, ricorso num. 385/2007.

IL SINDACO

Premesso che il TAR Abruzzo, sezione dell'Aquila, esprimendosi sul ricorso proposto dal sig. A. Alessio nei confronti del Comune di Campotosto ne ha statuito la fondatezza, annullando il provvedimento comunale impugnato;

Dato atto che la ridetta sentenza è stata notificata a mezzo servizio postale al Comune in data 5/3/2013 ed è pervenuta all'ente in data 8/3/2013 - prot. num. 782;

Rilevata la volontà dell'amministrazione di gravare il provvedimento giudiziale al fine di affermare la piena legittimità dell'operato dell'organo amministrativo e la correttezza del provvedimento di conseguenza adottato;

Evidenziata, pertanto, l'urgenza di provvedere al conferimento dell'opportuno incarico legale per garantire i diritti dell'Amministrazione e l'esercizio di tutte le facoltà all'interno del procedimento giudiziale;

Riscontrata, in tal senso, la disponibilità dell'avvocato Adriano Calandrella ad assolvere al ridetto mandato professionale;

Visto il preventivo di spesa proposto dal professionista e la annessa convenzione disciplinante le modalità di esecuzione dell'incarico, nonché la nota con cui il citato professionista manifesta l'utilità della proposizione dell'appello;

Ritenuto adeguato alla tipologia del giudizio incardinato il preventivo di spesa nonché pienamente soddisfacente delle esigenze dell'Amministrazione le previsioni contenute nella convenzione;

Dato atto che per ragioni legate alla necessaria fiduciarità dell'incarico di difesa in giudizio non trova applicazione rispetto al conferimento del medesimo la normativa in materia di appalti pubblici e l'apposizione del codice identificativo di gara "*Il contratto di conferimento di singolo e puntuale incarico*

legale, diversamente dall'incarico complesso di consulenza e patrocinio dell'ente, non costituisce appalto di servizi, ma integra un contratto d'opera intellettuale che esula dalla disciplina codicistica in materia di procedure di evidenza pubblica” (Cons. Stato Sez. V, 11-05-2012, n. 2730);

Considerato altresì che per costante e recentissimo orientamento giurisprudenziale ai fini della rappresentanza in giudizio dell'Ente “*l'autorizzazione alla lite da parte della Giunta Comunale non costituisce più atto necessario ai fini dell'agire o del resistere in giudizio. Infatti nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, in un sistema in cui il Sindaco trae direttamente la propria investitura dal corpo elettorale e costituisce egli stesso la fonte di legittimazione degli Assessori che compongono la Giunta (più diffusamente sul punto Tar Campania Salerno, I, 24 settembre 2012 n. 1674), l'autorizzazione da parte di quest'ultima non ha più ragion d'essere*”. (TAR Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, sentenza 16.11.2012, n. 671)

Visto il d.lgs. 267/2000;

DECRETA

1. Di impugnare la sentenza del Tar Abruzzo con cui è stato deciso il ricorso n. 385/2007 proposto dal Signor D'Alessio A. nei confronti del Comune di Campotosto.
2. Di affidare all'Avv. Adriano Calandrella l'incarico relativo alla ridetta impugnazione;
3. Di sottoscrivere, in qualità di legale rappresentante dell'ente, la procura *ad litem* per conto dell'amministrazione comunale;
4. Di approvare il preventivo e la consequenziale convenzione, che si allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
5. Di impegnare la somma complessiva di €5.000,00 (quale corrispettivo per l'attività professionale, comprensivo di IVA, RA, oneri accessori e previdenziali, oltre che delle spese per l'attivazione del giudizio) sul bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 cap. 1058.2, in corso di predisposizione, dando atto che la natura della prestazione richiesta non frazionabile esclude eccezionalmente l'applicazione del regime dei dodicesimi, propri della gestione provvisoria;
6. Di dare mandato al Responsabile dell'area amministrativa di adottare il consequenziale atto di liquidazione quale corrispettivo dovuto per la ridetta attività professionale di difesa in giudizio e solo subordinatamente alla presentazione di necessaria fattura.
7. Di dare atto che in caso di adozione di ulteriori atti relativi all'attività processuale che comportino impegni di spesa, gli stessi saranno adottati, qualora legittimi e rispettosi delle vigenti norme di legge, dal responsabile di area amministrativa.

Il Sindaco
f.to Antonio di Carlantonio

Si attesta la copertura finanziaria sul presente provvedimento sindacale.

Il Regioniere Comunale
f.to Armando Marzi

PUBBLICATO IL 26.03.2013 N. 139